



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 9/2/21

Il presente regolamento è ispirato agli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per l'irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia. Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

Sono garantiti i diritti fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Sono inoltre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di:

- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- assolvere gli impegni di studio;
- rispettare il Capo d'Istituto, tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti, anche durante le attività integrative, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza
- rispettare il regolamento di istituto
- osservare quanto contenuto nella tabella n.1 allegata parte integrante del presente regolamento di disciplina

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art.2 e tutti ricompresi nella tabella n1. allegata al presente regolamento che ne è parte integrante.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
 - ammonizione scritta sul registro elettronico
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni;
 - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Se siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

5. Le sanzioni quali l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stessi provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano state commesse infrazioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
8. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da

ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

11. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

13. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

15. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

Organi preposti all'irrogazione della sanzione: Docente; Dirigente Scolastico; sanzioni:Richiamo scritto; Le note sul registro di classe e le ammonizioni scritte vengono riportate sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la consultazione del registro elettronico da parte dei genitori; il Coordinatore di Classe effettua un fonogramma con il telefono della scuola.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

Tali sanzioni - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto o per qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descritte nel presente Regolamento e/o emanate da disposizioni, regolamenti, vademecum, circolari dirigenziali che contempli recidive e/o gravi azioni e/o omissioni anche singole Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto; devono concorrere due condizioni: 1) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.),oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ; 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola è bene promuova - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d'Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni: 1) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. L'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio. Con riferimento alle due fattispecie precedenti, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti a mettere in atto comportamenti attivi riparatori.

Il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie.

Qualora non sia possibile ricondurre l'azione ravvisata a uno o più protagonisti o ci si trovi dinanzi a mancanza di elementi certi di colpevolezza, il docente non può irrogare la sanzione genericamente a tutta la classe solo perché non sono individuabili i protagonisti.

Ogni annotazione disciplinare sul registro elettronico dovrà riferirsi al solo singolo studente al singolo episodio e dovrà riportare e registrare fedelmente i fatti.

Non è mai ammesso ai docenti espellere dalla classe uno o più studenti, per nessun motivo.

Le annotazioni disciplinari sul registro elettronico valide ai fini sanzionatori sono da inserire con la dicitura "Annotazione disciplinare" e non con la dicitura "Annotazione generica".

Art. 5 - Procedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. In caso di infrazioni lievi: il docente procede con l'annotazione scritta sul registro elettronico

2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola: il docente coinvolto comunica il grave accadimento in giornata stessa al Dirigente Scolastico informando mediante fonogramma il genitore.

Valutata l'Istruttoria il D.S. deciderà se avviare o meno il procedimento e convocare o meno il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto. (Durante l'emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni degli oo.cc. si svolgeranno solo a distanza su piattaforma zoom). L'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 19 del R.D. 4 maggio 1925 è correlata alla "gravità della mancanza", il che comporta l'obbligo per l'Amministrazione di tenere conto che deve sempre sussistere una proporzione tra il fatto contestato ed accertato e la misura della sanzione disciplinare inflitta.

L'istruttoria deve aver chiarito la dinamica dei fatti ed il ruolo assunto dai protagonisti.

Fasi del procedimento disciplinare:

Fase dell'iniziativa: il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto; il docente coinvolto, a seguito di annotazione episodio sul registro di classe, formulerà apposito verbale sottoscritto, che invierà al coordinatore e al dirigente scolastico tramite email istituzionale.

Fase istruttoria: Il Ds valutata l'istruttoria preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai sensi del Regolamento disciplinare dell'Istituto comportano l'allontanamento dalle lezioni, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento mediante raccomandata lettera A.R. o consegna a mano con notifica di firma avvenuta consegna da protocollare, di convocazione formale con comunicazione di avvio del

procedimento per l'irrogazione della sanzione ai componenti del consiglio di classe allargato alle rappresentanze di studenti e genitori; b) provvede con la stessa a contestare allo studente il fatto invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di Classe. c) La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurare la comprensione e quindi l'efficacia. Avvisa eventuali controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento con le stesse modalità stabilite al comma precedente; il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.

*(Durante l'emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom) L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a 1 voto; lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Egli ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi;

Fase decisoria: il C.d.C. andrà presieduto dal dirigente scolastico o coordinatore di classe delegato. Con riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La fase dibattimentale sono presenti il presidente: (Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori, gli interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati; nella fase giudicante sono presenti solo il presidente: (Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in conflitto d'interesse. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell'alunno da sanzionare. il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con delibera irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell'allievo la sanzione. a) fase dibattimentale viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni. Se lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza dell'avvenuta notifica della convocazione giungendo avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza b) Fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Il Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l'approvazione del provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato: - È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti; - È necessario riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere; La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata. Obbligo di motivazione : la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni (che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) Per l'irrogazione della sanzione il coordinatore di classe dovrà proporre al consiglio l'attività alternativa e le modalità strumentali e organizzative, per svolgerla. il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

Fase integrativa dell'efficacia: Il provvedimento viene tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se maggiorenne con la consegna a mano con firma ricevuta e protocollo o l'inoltro via raccomandata A.R.. Da questo momento iniziano a decorrere i tempi per l'eventuale impugnazione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni, o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d'Istituto e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi. Il Consiglio d'Istituto disciplinare si svolge in due fasi: - nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del Consiglio, gli interessati, i testimoni e i genitori degli alunni interessati; - nella fase giudicante sono presenti i componenti del Consiglio; devono astenersi genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i genitori, coloro che si trovino in conflitto

d'interesse con la famiglia degli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela. I rappresentanti dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati; in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale. Il Consiglio d'Istituto comunica ai genitori dell'allievo la sanzione. La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio d'Istituto, che verrà numerata e verbalizzata il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola. Per l'applicazione delle sanzioni di cui punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 6 - Impugnazioni

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 31.07.2008 è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione.. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dal Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 7 - Organi di Garanzia

Esistono un Organo di Garanzia interno all'Istituto e un Organo di Garanzia regionale.

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da: - Dirigente Scolastico; - un docente e un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori designati dal consiglio dell'istituto. vengono designati o eletti, per ogni componente, quando necessario, eventuali i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
2. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
3. L'Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti
4. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
7. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la

- sanzione e il docente che ha accertato l’infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola.
2. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia del Patto è consultabile sul sito web della scuola.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed ha valore per tutte le attività scolastiche, extra scolastiche, parascolastiche, Pcto, assemblee di istituto e di classe, viaggi e uscite di istruzione, partecipazione a convegni, stage, presenza di ospiti, ect.

TABELLA N.1. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO

Tabella provvedimenti disciplinari	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze (se diverse dall’esclusione dallo scrutinio)
Per quanto non espressamente previsto, si procede per analogia.				
Mancanza nell’assolvimento dei doveri scolastici	L’alunno entra in ritardo o esce in anticipo dall'Istituto senza giustificazioni o al di fuori dei casi autorizzati. Accumulo di reiterati ritardi non occasionali all'ingresso Non consegna documentazione sanitaria al rientro.	Annotazione disciplinare sul registro elettronico +avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico.	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L’alunno non giustifica le assenze o le giustifica in ritardo o non consegna le autorizzazioni sanitarie necessarie al rientro in comunità. L’alunno non giustifica le assenze, i ritardi, le uscite e non rispetta gli orari di ingresso e uscita			

	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa.			
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario o si rifiuta di svolgere le attività assegnate o non rispetta le consegne di compiti a casa, o di svolgere e o consegnare verifiche			
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia			
	L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (es. cellulare) senza autorizzazione da parte del docente	Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico.	
	L'alunno copia da un altro studente o da un terzo o si appropria del lavoro di un altro	Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico.	

Mancanza di rispetto per la comunità	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche	-Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno utilizza un linguaggio non consono al luogo.	- oppure solo per casi gravi e/o reiterati: Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni	Se il comportamento è grave e reiterato: consiglio di classe sospensione da 1 a 15 gg.	

scolastica, per il Capo d'Istituto, i docenti, il personale della scuola, i compagni e gli ospiti	L'alunno invia o divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici o diffonde o divulga immagini o registrazioni o riporta elementi e fatti privati di situazioni o riprese effettuate all'interno dei locali della scuola o durante e video lezioni senza il consenso delle persone interessate	-Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente - (per casi gravi e/o reiterati) Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni: - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola o dei compagni	-Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente -(per casi gravi e/o reiterati)Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	

	L'alunno si comporta in maniera violenta litigiosa, provocando danni fisici a persone e/ o a cose. Gravi abusi e comportamenti violenti	- (per casi gravi e/o reiterati)Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico -(per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana	- (per casi gravi e/o reiterati)Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni	Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg.	

		- (per casi gravi e/o reiterati)Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno commette atti di bullismo e cyberbullismo (art.2 bis) (che concernono la scuola: es. all'interno della scuola; durante le attività scolastiche; durante le uscite didattiche; durante i corsi scolastici di ampliamento curricolare; durante pcto; nelle pertinenze della scuola; nell'utilizzo di piattaforme didattiche dell'istituto e in ogni attività che sia stata attivata o che abbia luogo nell'istituto si procede per analogia)	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	
	L'alunno commette azioni che violano la privacy di se stesso e/o terzi	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	

		(per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale		Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno procura o cagiona danno a sé stesso e/o a terzi e/o all'istituto (compreso danno all'immagine dello stesso) e/o alle proprietà dello stesso	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	
	comportamenti che rechino grave turbativa al normale andamento scolastico.	- (per casi gravi e/o reiterati)Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	

	comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche, blasfemia, discriminazioni, diffamazioni, insulti verbali o scritti e qualsiasi altro atteggiamento immorale o irrispettoso.	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati) esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (per casi gravi e/o reiterati) esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	
	comportamenti che arrechino offesa a persone, aggressione verbale ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola ostacolare l'ingresso di	- Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni - (per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di classe sospensione per da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg o allontanamento	

	alunni, docenti, personale della scuola ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola Impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque	(per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale (per casi gravi e/o reiterati)		
	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi anche superiori a 15 giorni	C.d.I.	
	Casi di recidiva di reati di cui al punto 8, atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale esclusione	C.d.I.	

Tabella provvedimenti disciplinari	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze (se diverse dall'esclusione dallo scrutinio)
---	--	--	-------------------	---

Mancata osservanza delle norme, circolari, disposizioni, regolamenti sicurezza	L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria e dell'altrui persona	- annotazione disciplinare sul registro elettronico + comunicazione ai genitori da parte del docente coinvolto - (per casi gravi e/o reiterati)sospensione dalle lezioni (per casi gravi e/o reiterati)	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico	Incidenza sulla valutazione di comportamento
---	--	--	---	--

Mancata osservanza delle disposizioni dirigenziali in ordine al rispetto della sicurezza anche al fine di contrasto alla diffusione biologica del virus sars cov 2 Comportamenti che contrastino con disposizioni e le norme di sicurezza e di tutela della salute	L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone e della comunità scolastica	- (per casi gravi e/o reiterati) allontanamento dalla comunità scolastica - (per casi gravi e/o reiterati) esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	
	L'alunno non rispetta le disposizioni di sicurezza emanate dal Dirigente Scolastico e/o delle norme imperative e/o del regolamento di istituto.			

Mancato rispetto dell'ambiente; danno alle attrezzature e agli arredi	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, danneggiando.	A seconda della gravità del fatto: - annotazione disciplinare sul registro elettronico + comunicazione ai genitori da parte del docente coinvolto ; ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati; coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico - sospensione dalle lezioni (per casi gravi e/o reiterati) coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico	Docente per annotazione disciplinare riportata sul registro di classe Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico.			
	L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc. danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone			

	esterne alla scuola, comportamenti che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa	- allontanamento dalla comunità scolastica (per casi gravi e/o reiterati) coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell'irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira, dove possibile, al principio della riparazione del danno a spese della famiglia. In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra, nei limiti di legge.coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico		
--	---	---	--	--

Comportamenti che turbano l'ordine scolastico; Altre violazioni	Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici (vedi appendice regolamento ad hoc sul divieto fumo)	Annotazione scritta disciplinare sul registro elettronico, sanzione pecuniaria di legge da effettuare nel momento stesso da parte dell'incaricato. il docente testimone chiamerà nel momento stesso l'Incaricato; coinvolgimento della famiglia da parte del docente coinvolto. (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari) Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge da parte dell'Incaricato da effettuare nel momento stesso. il docente	Docente per annotazione disciplinare sul registro di classe Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i	Incidenza sulla valutazione di comportamento
---	---	---	---	---

		testimone chiamerà nel momento stesso l’Incaricato; coinvolgimento della famiglia da parte del docente: sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari) Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge da effettuare nel momento stesso. il docente testimone chiamerà nel momento stesso l’Incaricato; coinvolgimento della famiglia da parte del docente: sospensione dalle lezioni da 15 gg sino allontanamento dalla comunità scolastica e/o esclusione scrutinio finale.	15 giorni, allontanamento ed esclusione scrutinio.	
	L’alunno si appropria di oggetti o denaro altrui Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle aule	-annotazione disciplinare sul registro elettronico da parte del docente in servizio, restituzione del materiale o risarcimento da parte della famiglia;; informazione alla famiglia da parte del docente coinvolto -(in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari) sospensione dalle lezioni restituzione del materiale o risarcimento da parte della famiglia;; informazione alla famiglia da parte del docente coinvolto -in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari)restituzione del materiale o risarcimento da parte della famiglia;; informazione alla famiglia da parte del docente coinvolto; sospensione superiore ai 15 gg, o	Docente per richiamo riportato sul registro di classe Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sospensione o l’allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	

		allontanamento dalla comunità scolastica o allontanamento con esclusione scrutinio		
	L'alunno falsifica la firma dei genitori e altera i risultati delle prove	- annotazione disciplinare sul registro elettronico da parte del docente in servizio, comunicazione scritta ai genitori.convocazione della famiglia, richiamo scritto sul registro di classe	Docente per richiamo riportato sul registro di classe	
	L'alunno copia per intero o in parte le verifiche durante i compiti in classe	-(in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari) sospensione dalle lezioni fino a 15 gg	Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni	
	Uso non autorizzato del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici	- annotazione disciplinare sul registro elettronico da parte del docente in servizio, comunicazione scritta ai genitori.convocazione della famiglia, richiamo scritto sul registro di classe	Docente per richiamo riportato sul registro di classe	
	L'alunno interferisce con il lavoro dei docenti o dei compagni, crea situazioni che possono essere oggetto di distrazione o disturbo o offensive o contrastive o interrompe la lezione volontariamente per impedirne il regolare svolgimento	A seconda della gravità del fatto: -Annotazione disciplinare sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia da parte del docente coinvolto, eventuale risarcimento -Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni eventuale risarcimento; - (per casi gravi e/o reiterati) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo	Docente per richiamo riportato sul registro di classe Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sospensione o l'allontanamento dalla	Incidenza sulla valutazione di comportamento

	L'alunno non consente ai docenti e agli studenti di poter proseguire rispettivamente nell'insegnamento e nell'apprendimento delle materie scolastiche.	superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico, eventuale risarcimento -(per casi gravi e/o reiterati)esclusione dallo scrutinio finale, eventuale risarcimento	comunità scolastica oltre i 15 giorni	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	Comportamenti che nuocciono all'immagine dell'Istituto		Docente per richiamo riportato sul registro di classe	
	Violazioni del regolamento di istituto		Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sospensione o l'allontanamento dalla comunità o esclusione scrutinio	
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ove sia pericolo per l'incolumità delle persone		-Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni -(per casi gravi e/o reiterati) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico - (per casi gravi e/o reiterati) esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sospensione superiore a 15 gg o l'allontanamento dalla comunità o esclusione scrutinio	

		Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari) 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui		
--	--	---	--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valentina Dell'Aquila
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa)*

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI AI FINI DEL CONTRASTO E VOLTO ALLA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI E FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Normativa di riferimento Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari; LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. "Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

La legge n.71/2017, all'art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Definizione di Bullismo: reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" Definizione di cyberbullismo: manifestazione in Rete del bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Si segnalano le seguenti più comuni forme di cyberbullismo:

Flaming: invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti all'interno della rete all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat.

Harassment: parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima.

Cyberstalking: uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidire e molestarle

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Impersonation: inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona.

Tricky Outing: l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffondere tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

Exclusion: l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene chiamato "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici.

Happy slapping: una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti.

L'art.2 della legge 29 maggio 2017 n.71 recita: "Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore [...] Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere

assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede [...]”.

Qualora il docente ravvisi condizioni di forme di bullismo e/o cyberbullismo è tenuto a mettere in campo tutte le possibili azioni volte a interrompere il protrarsi delle situazioni emergenti:

- Avvisa il Dirigente Scolastico.
- Informa i genitori dei ragazzi/e direttamente coinvolti, il Consiglio di Classe, il referente di istituto
- Si attiva insieme al D.S. per coinvolgere efficacemente e funzionalmente gli operatori scolastici.
- Si attiva per realizzare idonee sinergie con Istituzioni o Soggetti presenti sul territorio deputati alla prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo.

Azioni susseguenti all'intervento: il Consiglio di Classe, coordinato da Coordinatore e Referente\DS, propone azioni atte a suscitare una riflessione condivisa su quanto accaduto. Sulla base delle più recenti disposizioni di legge è stato individuato nell'Istituto un referente del “bullismo e cyberbullismo” che accoglie segnalazioni e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto, coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge anche a partner esterni alla scuola per realizzare progetti di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

L'impegno dell'Istituto è quello di prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017. L'impegno degli studenti è quello di conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Impegno a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati. Impegno a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e a accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa. L'obbligo/impegno della famiglia a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valentina Dell'Aquila
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa)*